COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI VALORI AMBIENTALI ED ESTETICI DEL CENTRO STORICO DI TUSCANIA

IL TECNICO
Ing. Nicola Marcucci

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.04.2014

SOMMARIO

1 CAPO I / INDICAZIONI GENERALI 4

1.1 Art. 1 – inquadramento generale 4

1.2 Art. 2 – finalità ed ambito di applicazione 4

1.3 Art. 3 – atti che legittimano gli interventi 4

1.4 Art. 4 – sanzioni 4

1.5 Art. 5 – norma transitoria 4

2 CAPO II / PROCEDURE PER LA CONSERVAZIONE DEL DECORO 5

2.1 Art. 1 - immobili e spazi aperti privati 5

2.2 Art.2 - spazi aperti pubblici 5

3 CAPO III / EDIFICI 5

3.1 Art. 1 - interventi di facciata unitari 5

3.2 Art.2 - interventi di facciata non unitari 5

3.3 Art. 3 - coperture 6

3.4 Art. 4 – manto di copertura 6

3.5 Art. 5 – comignoli, canne fumarie e torrini esalatori 6

3.6 Art. 6 – abbaini e lucernari 7

3.7 Art. 7 – cornicioni e gronde 7

3.8 Art. 8 – canali di gronda e pluviali 8

3.9 Art. 9 – terrazze, volumi incongrui e ringhiere 8

3.10 Art. 10 - facciate 8

3.11 Art. 11 – superfici delle facciate 9

3.12 Art.12 – intonaci ed intonachini 9

3.13 Art. 13 – scialbatura e velatura 10

3.14 Art. 14 – tinteggio a calce e ad affresco 10

3.15 Art. 15 – paramenti a faccia vista e lapidei 11

3.16 Art.16 – decorazioni architettoniche e pittoriche 11

3.17 Art. 17 – elementi di finitura 11

3.18 Art.18 – serramenti esterni 12

3.19 Art. 19 – serramenti interni 12

3.20 Art. 20 – porte e portoni 13

3.22 Art. 22 – elementi tecnologici privati 13

3.23 Art. 23 – accessori ed arredi funzionali 14

3.24 Art. 24 – accessori ed arredi per la comunicazione 15

3.25 Art. 25 – vetrine 15

3.26 Art. 26 – coperture di suolo pubblico ad uso ed arredi relativi 16
4 CAPO IV / FONTANE E MONUMENTI, PAVIMENTAZIONI, ARREDI, SUPERFICI A VERDE 17
4.1 Art. 1 – fontane e monumenti 17
4.2 Art. 2 – pavimentazioni 17
4.3 Art. 3 – arredi 17
4.4 Art. 4 – superfici a verde 17
5 CAPO V / RETI ED IMPIANTI PUBBLICI 17
5.1 Art. 1 - tipologia di reti ed impianti pubblici - 17
5.2 Art. 2 - riordino di cavi elettrici e telefonici - 18
5.3 Art. 3 – tubazioni del gas 18
5.4 Art. 4 – tubazioni dell'acquedotto 18
5.5 Art. 5 – impianti di fognatura 18
5.6 Art. 6 – impianti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 19
5.7 Art. 7 – impianti per la pubblica illuminazione 19
5.8 Art. 8 – obblighi dei titolari di fornitura di utenza 19
6 CAPO VI / SEGNALETICA ED AFFISSIONI 19
6.1 Art. 1 – Disposizioni generali 19
6.2 Art. 2 - segnaletica stradale 20
6.3 Art. 3 - informazioni turistico-culturali 20
6.4 Art. 4 - affissioni pubbliche 20
6.5 Art. 5 - insegne di esercizio 20
6.6 Art. 6 - targhe 21
6.7 Art. 7 - impianti pubblicitari temporanei nelle aree di cantiere 21
6.8 Art. 8 – preinsegne 21
7 CAPO VI / LIMITI PER LE EMISSIONI ACUSTICHE 21
7.1 Art. 1 - rispetto dei limiti 21
7.2 Art. 2 – autorizzazioni per manifestazioni 22

1 CAPO I / INDICAZIONI GENERALI

1.1 Art. 1 – inquadramento generale

a - Il presente Regolamento definisce le norme e le particolari prescrizioni da applicare per la tutela e la conservazione dei valori ambientali ed estetici del complesso di immobili e spazi aperti facenti parte del Centro Storico , individuato come zona A2 nel Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Tuscania: riguarda pertanto tutti gli edifici e gli spazi scoperti compresi all'interno delle mura castellane, nonché le stesse mura castellane ed una fascia di rispetto di 10 m contigua al loro paramento esterno.

b - Il Centro Storico di Tuscania è costituito da aree omogenee all'interno delle quali – data l'origine coeva – si riscontra l'uso di materiali e finiture omogenee, ma differenti tra un'area e l'altra, che ne caratterizzano l'aspetto e ne definiscono la fisionomia; la necessaria tutela e conservazione di tali caratteri storici impone di non consentire per gli immobili interventi caratterizzati da materiali e distonie cromatiche che di tali zone alterino l'armonia e l'equilibrio estetico.

c – Il carattere storico-estetico del Centro Storico richiede che venga posta una particolare attenzione anche per l'arredo e per l'uso degli spazi aperti, significativi per la tutela della dignità cittadina nonchè per il rispetto degli abitanti e dei visitatori; la concessione da parte dell'autorità competente per la messa in opera di arredi urbani e per l'utilizzo temporaneo degli spazi aperti dovrà pertanto avvenire nel rispetto del carattere storico-estetico di cui sopra.

1.2 Art. 2 – finalità ed ambito di applicazione

a – Gli indirizzi contenuti nel presente Regolamento sono finalizzati ad ottenere il rispetto della destinazione d'uso e la corretta qualità, in linea con il carattere del Centro Storico, negli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici, in quelli che riguardano l'arredo urbano, la segnaletica, la pubblicità e che, in generale, hanno rilevanza sulla scena pubblica, nonché nell'uso degli spazi aperti e nell'arredo temporaneo di questi in occasioni di eventi e manifestazioni.

b- Qualsiasi intervento da effettuare sugli immobili e spazi aperti definiti al precedente Art. 1- comma a) dovrà essere studiato caso per caso, sulla scorta di dati di archivio, di testimonianze iconografiche e della conoscenza storico-tecnica, allo scopo di salvaguardare i caratteri del Centro Storico nella sua configurazione attuale e, ove non abbia subito interventi irreversibili e ne sussistano gli elementi costitutivi, di recuperarne per quanto possibile l'originaria configurazione.

c – Gli indirizzi forniti dal presente Regolamento per gli immobili e gli spazi aperti di cui al precedente Art.1- comma a) integrano le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di attuazione del PRG vigente, e costituiscono così parte operativa del Regolamento Edilizio Comunale vigente; hanno quindi valore di norma, valida a partire dalla data di esecutività della delibera di adozione.

1.3 Art. 3 – atti che legittimano gli interventi

Gli interventi da effettuare sugli immobili e sugli spazi aperti seguiranno le procedure di richiesta e di autorizzazione, denuncia o comunicazione, previste in base alle normative vigenti sia in materia edilizia sia in materia paesaggistica.

1.4 Art. 4 – sanzioni

In caso di inosservanza o violazione di una o più norme del presente Regolamento, sarà applicata a carico del trasgressore una sanzione pecuniaria da un minimo di euro cento ad un massimo di euro duemila, aggiornabile ogni cinque anni a partire dalla entrata in vigore del presente Regolamento, mediante provvedimento della Giunta Comunale.

1.5 Art. 5 – norma transitoria

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le destinazioni d'uso degli immobili nonché gli elementi di facciata, gli arredi, gli apparati tecnologici e commerciali precedentemente autorizzati, anche se non in linea con il presente Regolamento, mantengono la loro efficacia; si intendono peraltro abrogate le norme degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, dei regolamenti comunali e di tutti gli altri atti vigenti aventi natura regolamentare, che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento.

2 CAPO II / PROCEDURE PER LA CONSERVAZIONE DEL DECORO

2.1 Art. 1 - immobili e spazi aperti privati

a – Tutti gli edifici ed annessi spazi aperti privati compresi negli ambiti di applicazione delle presenti norme devono presentare un aspetto decoroso, sia nel rispetto della destinazione d'uso sancita dallo strumento urbanistico vigente che nei caratteri estetici appropriati; e ciò in considerazione del valore storico, ambientale, culturale e sociale che tali aree rappresentano per la memoria cittadina e per l'importanza delle stesse quale fondamentale risorsa economica per il richiamo turistico esercitato dalla città.

b – I proprietari degli edifici dovranno provvedere alla manutenzione delle facciate, delle relative finiture e decorazioni, degli infissi e ringhiere nonché di ogni altro manufatto esterno e spazio aperto privato, in modo che risultino in ogni momento congrui, finiti e ben tenuti.

c – Qualora lo stato di fatiscenza di un immobile o spazio aperto privato, visibile dal suolo pubblico, sia elevato, evidente e tale da offendere il decoro civico o che possa arrecare danni a terzi, il Dirigente del settore comunale competente, previa diffida scritta, dovrà ordinare ai proprietari dell'immobile l'esecuzione, entro un congruo termine, delle opere atte al ripristino dello stato di decoro appropriato al Centro storico; trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati effettuati, il Dirigente può procedere alla esecuzione coattiva dei lavori a danno dei privati inadempienti solo a seguito di apposite direttive emanate, per ogni caso in specie, da parte della Giunta Comunale con apposita delibera, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio; la delibera di Giunta Comunale determinerà anche le sanzioni relative alla trasgressione dell'ordinanza emessa nella misura di cui al Capo I, art. 4.

d- I criteri e le indicazioni da rispettare per quanto sopra relativamente agli immobili, agli esercizi commerciali ed agli spazi aperti privati, sono riportati al Capo III "Edifici".

2.2 Art.2 - spazi aperti pubblici

a - Le istituzioni ed i cittadini sono tenuti al rispetto del decoro del Centro Storico per l'uso degli spazi aperti pubblici, per le relative autorizzazioni, per la scelta e la disposizione dell'arredo urbano e per il tipo di evento per il quale si richiede l'utilizzo degli spazi; dovranno inoltre risultare rispettose del decoro, in tipologia e dimensione, le strutture provvisorie da mettere in opera negli spazi stessi a servizio di singoli eventi e manifestazioni.

b- Criteri ed indicazioni da rispettare per quanto sopra relativamente agli spazi aperti pubblici sono riportati:

al Capo IV "Fontane e monumenti, pavimentazioni, arredi, superfici a verde"
al Capo V "Reti ed impianti pubblici"
al Capo VI "Segnaletica ed affissioni"
al Capo VII "Limiti per le emissioni acustiche"

3 CAPO III / EDIFICI

3.1 Art. 1 - interventi di facciata unitari

a – Gli interventi di manutenzione e restauro delle facciate dovranno avere carattere unitario, con progetto cioè esteso all'intero fronte, da terra al cornicione, completo di tutti gli interventi di riordino compositivo-decorativo, tecnologico e funzionale, compresa la riorganizzazione dell'oggettistica ad uso commerciale e privato.

b -Sono ammessi interventi non unitari nei soli casi di:

- parti omogenee per categorie di opere (v. successivo art.2)
- interventi di sola manutenzione ordinaria
- qualora venga riscontrato pericolo per la pubblica incolumità.

c- Non sono ammessi interventi di recupero, ristrutturazione o restauro di facciata parziali o incompleti.

3.2 Art.2 - interventi di facciata non unitari

Sono ammessi interventi non unitari nei soli casi di parti omogenee per categorie di opere. Per parti omogenee di facciata devono intendersi:

A) <u>parti omogenee riguardanti le opere di manutenzione della facciata:</u>

- Coperture (da art.3.3 a art. 3.9)
- Facciata (da art. 3.10 a art.3.16)
- Elementi di finitura (da art. 3.17 a art. 3.21)

B) <u>parti omogenee riguardanti le opere di riordino dell'arredo minore:</u>

-Elementi tecnologici privati (v. art.3.22)
-Accessori ed arredi funzionali (v. art.3.23)
-Accessori ed arredi per la comunicazione (v. art.3.24)

Gli interventi eseguiti per parti omogenee dovranno estendersi a tutti gli elementi componenti la parte omogenea stessa, salvo quanto espressamente citato negli articoli che seguono.

3.3 Art. 3 - coperture

a - La parte omogenea "Coperture" è composta dai seguenti elementi:

A - Manto di copertura
B- Comignoli, canne fumarie e torrini esalatori
C- Abbaini e lucernari
D- Cornicioni e gronde
E- Canali di gronda e pluviali
F- Terrazze piane, volumi incongrui, ringhiere

b - Nel caso di intervento A, la parte omogenea è da intendersi estesa a tutti gli elementi da A ad F compresi.
c - Nel caso di interventi B o C le parti omogenee possono riguardare le singole proprietà.
d - Nel caso di interventi D o E la parte omogenea è intesa per tutto il fronte unitario dell'edificio, con l'obbligo di intervento D e E non disgiunto.
e - Tutti gli elementi della parte omogenea di cui sopra saranno sottoposti a revisione con i criteri normativi del presente Regolamento ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro o la ristrutturazione globale di facciata, della copertura o semplicemente per il rinnovo di uno degli elementi componenti la parte omogenea.

3.4 Art. 4 – manto di copertura

a - Per tutti gli edifici del Centro Storico il rifacimento del manto di copertura dovrà riproporre la tipologia esistente, se compatibile con la tradizione storica locale e con le tecnologie proprie del periodo in cui è stato realizzato l'edificio; dovrà prevederne la sostituzione qualora esso sia stato realizzato in ondulit o in tegole marsigliesi o con quant'altro non coerente alle tipologie locali.
b - Nel caso di rimaneggiamento del manto di copertura tradizionale è obbligatoria la riutilizzazione, per quanto possibile, dei medesimi coppi ed embrici esistenti; è ammesso l'uso di nuovi coppi, ad integrazione di quelli non recuperabili, preferibilmente in posizione di sottocoppo.
c - Negli edifici di particolare pregio storico - architettonico interessati dal vincolo ex L. 1089/39, è fatto obbligo di utilizzare materiale di recupero, salvo diverse disposizioni della Soprintendenza.

3.5 Art. 5 – comignoli, canne fumarie e torrini esalatori

a - Per tutti i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali è obbligatorio il restauro conservativo.
b – Per i casi in cui è possibile documentare un grave stato di degrado, è consentita la ricostruzione conservndo le forme precedenti purché di tipo tradizionale ed impiegando ove possibile le stesse tecniche costruttive. Eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentite, previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e soprattutto in relazione alle esigenze di tutela ambientale.
c - Nei casi di riordino delle coperture, ove tecnicamente possibile, deve essere realizzato l'eventuale raggruppamento dei comignoli esistenti.
d - Per la costruzione di nuovi comignoli è obbligatorio l'uso di forme e materiali tradizionali.

e - Le canne fumarie, in caso di nuovo posizionamento, devono essere collocate per quanto possibile ad una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto, fatti salvi i diritti di terzi.
f – E' vietato costruire sulle facciate nuove canne da fumo, applicate alle parti visibili dallo spazio pubblico; per quelle poste su corti o ambiti interni di edifici meritevoli di tutela la posizione sarà di volta in volta concordata con gli enti preposti; per quelle esistenti e che risultano incongrue, nei casi di ristrutturazione complessiva dell'edificio, se ne prescrive, ove possibile, la eliminazione con riorganizzazione come sopra previsto, o passaggi interni all'edificio. In particolari situazioni di necessità connesse ad interventi di interesse pubblico, potranno essere prese in esame soluzioni esterne, anche non tradizionali, purché inserite in un progetto generale della facciata e delle coperture. In questi casi la Commissione Edilizia dovrà esprimere il proprio parere.
g - L'eventuale intonaco della canna fumaria, nel caso in cui l'edificio non sia in muratura a faccia vista, deve essere dipinto dello stesso colore della facciata.
h - I torrini esalatori devono riproporre le forme ed i materiali dei comignoli. I torrini esalatori, se non protetti da coppi speciali, potranno sporgere dal manto di copertura solo se rivestiti in lamiera di rame.
i - Ogni qualvolta venga presentata domanda (o denuncia) per il restauro o la ristrutturazione globale della facciata o della copertura, sarà obbligatoria la sostituzione dei comignoli e torrini realizzati con forme e materiali incongrui.
l - La documentazione di rilievo e di progetto degli interventi dovrà indicare con precisione la posizione e la forma di tutti gli elementi sopra indicati.

3.6 Art. 6 – abbaini e lucernari

a - E' obbligatorio il restauro conservativo degli abbaini esistenti nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali. Per i casi nei quali è possibile documentare un elevato degrado, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive.
b - E' consentito il restauro degli abbaini e lucernari esistenti, solo nei casi in cui non siano in contrasto con le linee compositive ed architettoniche del fabbricato.
c - Su parere favorevole della Commissione Edilizia per il Paesaggio, qualora costituita, o del Tecnico esperto in materia paesaggistica, potrà essere consentita l'apertura di nuovi abbaini nei casi in cui, per ottemperare al regolamento sanitario, sia necessario ventilare o illuminare locali sottotetto. I nuovi impianti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

1- Le parti metalliche dovranno essere realizzate in rame o ferro o alluminio verniciato;
2- La superficie dei singoli abbaini non deve superare quella necessaria per rispondere ai requisiti igienico-sanitari;
3- E' vietato l'uso di superfici a specchio.

3.7 Art. 7 – cornicioni e gronde

a - Gli aggetti di gronda, in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costitutivi riferibili a tecniche tradizionali, devono in prima istanza essere trattati con criteri di restauro conservativo. Nei casi di documentata impossibilita, gli aggetti di gronda possono essere ricostruiti seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali.
b – Nella ricostruzione dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive tradizionali; e' vietato l'uso di elementi costruttivi non tradizionali quali:
- travetti di cemento precompresso (anche se dipinti) in luogo dei passafuori in legno;
- legname perlinato in luogo del tradizionale tavolato;
- tavelloni forati, o solettine di c.a. (anche se intonacate), in luogo della tradizionale pianella o tavellina.
c - Le mensole e le cornici di gronda in materiale lapideo devono essere restaurati. E' ammessa solo in casi eccezionali la sostituzione parziale con nuovi elementi similari per forma, materiale e colorazione, casi che dovranno essere comunque debitamente documentati. Per i cornicioni lapidei è prevista la sola pulitura con opportuni lavaggi eseguiti in modo leggero, escludendo sempre l'impiego di sabbiature, salvo necessità debitamente documentata. In nessun caso i lati terminali (profili – sezioni) dei cornicioni di gronda e degli sporti possono essere dipinti o alterati.
d - Le cornici modanate in intonaco devono essere consolidate; le eventuali parti mancanti possono essere ricostruite con malta analoga a quella esistente e possono essere realizzate conservando, nel caso in cui presentino particolari caratteristiche decorative, il profilo originario.

e – E' possibile proporre la ricostruzione di raccordi di sporto a gola o con modanature, purché realizzati secondo la tradizione locale o secondo quanto indicato al punto precedente.

3.8 Art. 8 – canali di gronda e pluviali

a - I canali di gronda e le calate dei canali di gronda (pluviali) dovranno essere realizzati in rame. E' vietato l'uso del materiale plastico, mentre è consentito l'uso della lamiera zincata ove già in opera, e di tutti quei materiali in uso all'epoca della realizzazione dell'edificio in oggetto.
b - I canali ed i pluviali dovranno avere una sezione circolare o semicircolare, consona alle tradizioni del luogo; si esclude quindi lo sviluppo quadrato o rettangolare.
c - Il posizionamento di nuovi pluviali, o il riordino di quelli in situ, dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione all'importanza dell'edificio ed, in ogni caso, alla partitura compositiva della facciata. Di norma i pluviali devono essere posizionati, seguendo una linea verticale, alle estremità della facciata e prevedendone, per quanto possibile, l'uso per due facciate contigue. In generale si dovrà evitare di posizionare i pluviali al centro della facciata. I pluviali non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in presenza degli aggetti di facciata e delle cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità.
d - La parte terminale del pluviale dovrà essere in ghisa o in rame o in ferro; ove necessario dovrà essere posizionata sotto traccia per tutta, o in parte, la sua altezza, e raccordata alla fognatura comunale, se esistente.

3.9 Art. 9 – terrazze e ringhiere

a - Nel Centro Storico non sono ammesse nuove terrazze piane, in particolare al livello di copertura con realizzazione di tasche, e soprattutto per gli edifici la cui epoca di realizzazione e storicizzazione contrasta con tali coperture piane.
b - Relativamente alle coperture a terrazzo esistenti, verranno privilegiate soluzioni progettuali volte alla loro eliminazione, proponendo una copertura a falde inclinate. I terrazzi di copertura che rivestono un valore storico-ambientale dovranno essere restaurati.
c – E' vietata la realizzazione di volumi incongrui, cioè nuovi volumi tecnici sporgenti dalle coperture, fatta eccezione per i vani ascensore.
d – E' vietato l'inserimento di ringhiere o parapetti nelle coperture esistenti; fanno eccezione i soli casi nei quali è dimostrabile che gli stessi costituiscono parte integrante del progetto unico di facciata ormai storicizzato.

3.10 Art. 10 - facciate

a - La parte omogenea "Facciata" si compone di:

A- la superficie della facciata

B- le decorazioni architettoniche e pittoriche

nel caso di intervento A, la parte omogenea è da intendersi estesa a tutti gli elementi B; per gli interventi A+B, la parte omogenea è estesa a tutto il fronte unitario dell'edificio, indipendentemente dalla suddivisione delle proprietà.
b - E' obbligatorio conservare le tecniche di trattamento originario nelle facciate storiche. La presenza di tracce di finiture storiche sui fronti degli edifici determina la procedura di cantiere e indirizza verso le più idonee tecniche di restauro. Gli interventi saranno finalizzati al consolidamento delle parti esistenti e all'individuazione delle tecniche più appropriate per il trattamento delle parti degradate e/o mancanti cosi come specificato all'Art. 14 punto d.
c - E' obbligatoria la conservazione dei segni compositivi di facciata. E' ammessa la rimozione nei soli casi, documentati, nei quali i segni compositivi non appartengano ai modelli di progetto unitario della facciata, e non presentino tracce valide per la ricostruzione della storia del fabbricato attraverso i secoli.
d - Gli interventi unitari di facciata dovranno avere cura di recuperare e di evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi commemorative ed indicative, i ferri battuti e ogni particolare che costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio. Le parti in pietra tinteggiate devono essere liberate dalla vernice, potranno però essere protette con resine incolori.
e - E' consentita la riapertura, previa verifica statica, di ogni preesistente apertura che, successivamente chiusa, abbia conservato l'incorniciatura in pietra, come arcate, porte, finestre, loggiate e feritoie.

3.11 Art. 11 – superfici delle facciate

a- Attraverso la ricerca storico-documentaria e le analisi dei paramenti murari degli edifici presenti nel Centro Storico di Tuscania, è stata individuata la seguente casistica di tipologie e tecniche di trattamento delle facciate:
- tecniche coprenti: intonaci e intonachini
- tecniche non coprenti: scialbatura, velatura
- tecniche decorative: tinteggio a calce e ad affresco
- tecniche costruttive a vista: paramento a faccia vista lapideo e stuccatura delle connessioni.

b - Oltre ai trattamenti sopra elencati, sono presenti nel C.S. di Tuscania murature in pietra che risultano oggi impropriamente a vista a causa di interventi edilizi che cosi le hanno configurate, o per mancanza di manutenzione, o perché probabilmente mai completate nella finitura; sono caratterizzate dalla presenza di elementi non omogenei per forma, tipo e materiale, e che spesso derivano da precedenti demolizioni; sono finite con stuccature disomogenee sia per spessore che per materiale utilizzato oltre che per il diverso livello rispetto al piano di facciata.

c - E' ammesso il cambio di trattamento della facciata soltanto a seguito di un approfondito studio sulle origini del fabbricato e della documentata storia dello stesso, svolto al fine di ripristinare il suo aspetto originario, o previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico piano di Recupero (di iniziativa pubblica o privata) che disciplini le specifiche modalità di intervento esteso ad una significativa porzione urbana (i lati di una piazza, gli allineamenti stradali fronteggianti, ecc.).

3.12 Art.12 – intonaci ed intonachini

a - Queste tecniche di stesura coprente vengono adottate per proteggere la facciata dall'acqua piovana e costituiscono la base per ricevere la finitura a tinteggio (caso degli intonaci) o costituiscono già la finitura stessa (intonachini pigmentati). Per intonaco si intende lo strato di malta, a base di calci aeree o idrauliche naturali ed inerti, di spessore compreso generalmente tra i 2 e i 6 cm., che ricopre la superficie o la struttura di un edificio; è composto generalmente da tre strati, differenti per tecnica di stesura e granulometria dell'inerte che compone la malta: rinzaffo, arriccio e finitura. L'intonachino è viceversa uno strato, sempre di malta a base di calci aeree o idrauliche naturali ed inerti, ma a volte colorato in pasta con inerti o pigmenti e di spessore compreso generalmente tra i 2 e i 5 mm., che costituisce la finitura di un intonaco o di un paramento opportunamente predisposto; generalmente l'intonachino ha un aspetto finale lisciato.

b - Il trattamento delle superfici murarie esterne deve rispettare lo stato di fatto proprio degli edifici nelle varie epoche; è quindi sempre da privilegiare la conservazione dei vari intonaci storici esistenti a base di malta di calce, mediante pulitura e consolidamento.

c - Sulle superfici murarie esterne degli edifici antichi originariamente intonacate, il rifacimento dell'intonaco, totale o a parziali integrazioni, è consentito soltanto se realizzato con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle originali da conservare; il rifacimento degli intonaci deve prevedere l'impiego di malta composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia. In assenza di apparati decorativi di facciata, una volta documentata tecnicamente l'impossibilità di recuperare gli intonaci esistenti, sarà possibile usare nuovi tipi di intonaco caratterizzati da tecniche e materiali tradizionali che per granulometria e cromatismo rispecchiano i preesistenti.

d - Nei casi di rifacimento, integrazioni o manutenzione degli intonaci, l'intervento minimo deve essere tale da non evidenziare interventi parziali posticci e palesemente non consoni al decoro dello stesso edificio.

e - Sono tassativamente escluse le malte cementizie e le malte a base di calce idraulica artificiale; è vietato l'uso di malte di cemento per il risarcimento di parti danneggiate o per creare false stilature; è vietata la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere.

f - Negli edifici di epoca medioevale è vietato sovrapporre intonaco o qualsiasi altra materia alle murature a faccia vista; nel caso di murature medioevali inserite in edifici d'epoca posteriore, qualora si proponga l'asportazione dell'intonaco per il recupero in vista della muratura, l'intervento va eseguito secondo i canoni della regola dell'arte. E' vietata la scopertura di elementi singoli, come arcate e finestrature.

g - E' vietato chiudere o manomettere le buche pontate ed ogni altra bucatura originale o comunque antica.

h - Le cornici e le pareti decorate in stucco vanno consolidate, con eventuali reintegri e tinteggiate ricostruendo le originali sagome.
i - Le parti aggettanti possono essere protette con copertine in piombo.

3.13 Art. 13 – scialbatura e velatura

a - Queste tecniche servono per uniformare elementi costitutivi delle facciate ammalorati, rettificandone le irregolarità dei materiali costituenti, uniformandone e aumentandone la resa estetica al fine di conferire loro maggiore uniformità. La tecnica di stesura non è coprente, variano gli spessori, la stesura viene fatta a pennello. Per tali tecniche di stesura non coprenti valgono le stesse considerazioni di rispetto degli elementi costitutivi dell'ornato e di gestione degli elementi (segni) strutturali, espressi nell'articolo precedente.
b – per scialbatura si intende la finitura di un paramento murario, o di altra superficie, mediante l'applicazione a pennello di una o più mani di latte di calce aerea, densa e corposa (calce grassa); lo scialbo grasso è pigmentabile come un tinteggio a calce.
c – la velatura è la finitura, di un paramento murario o di un intonaco, mediante latte di calce diluito, pigmenti naturali, raramente acqua, e collante; è stesa a pennello ed il suo effetto è di correggere, uniformare o tonalizzare una superficie; la sua caratteristica più peculiare è la trasparenza, paragonabile alla tecnica artistica dell'acquarello.

3.14 Art. 14 – tinteggio a calce e ad affresco

a - Queste tecniche di stesura consentono effetti di trasparenza e contemporaneamente determinano il colore della finitura della facciata; è vietato lasciare i nuovi intonaci, non pigmentati in pasta, senza tinteggio.
b- la tinteggiatura a calce è la finitura di un intonaco mediante successive applicazioni di latte di calce, terre naturali e collante, stese con pennelli a setole animali; il tinteggio determina il colore della malta di finitura. Tradizionalmente il tinteggio prevede tre applicazioni (la prima con latte di calce e collante, la seconda e la terza con latte di calce, pigmenti e collante) e due diverse modalità di stesura: in un caso tutte e tre le stesure sono date con pennellate regolari in orizzontale; nell'altro caso la prima stesura e in orizzontale, la seconda verticale, la terza orizzontale. La mano preparatoria di latte di calce bianca, è soprattutto necessaria qualora occorra uniformare superfici intonacate discontinue o alterate.
c – per il colore della facciata dovrà farsi riferimento alla gamma delle tinte già presenti in edifici del Centro Storico e comunque ottenibili con le terre o i pigmenti naturali reperibili sul mercato: all'interno di tale gamma occorrerà individuare il colore più appropriato da utilizzare per il singolo caso di facciata nel rispetto del valore cromatico del Centro Storico di Tuscania. L'indagine d'individuazione degli apparati pittorici storici ha evidenziato la presenza di tonalità esclusivamente riferibile alla gamma delle terre naturali.
d – La tinteggiatura ad affresco è la finitura di un intonaco, dove il colore, costituito da latte di calce diluito, collante e terre naturali, oppure terre naturali in acqua, viene steso a pennello sull'intonaco in fase di presa; il pigmento viene cosi assorbito dall'intonaco stesso. Il tinteggio ad affresco si compone di due o più mani, date in successione o al massimo distanziate di un giorno. L'effetto finale è la totale visibilità della tessitura dell'intonaco; la tecnica, di difficile applicazione, è concepita prevalentemente per la realizzazione di apparati di qualità.
e - Il supporto ideale per l'affresco è l'intonaco a base di calce aerea, ma anche con malte idrauliche si conseguono risultati di qualità; in casi eccezionali, e comunque per particolari architettonici non di rilevante pregio artistico, è consentita l'integrazione di lacune parziali a mezzo di stucco di calce e polvere di marmo.
f - La tinteggiatura degli edifici dovrà essere realizzata a calce o ad affresco, con l'utilizzazione di pigmenti e di terre naturali o di ossidi.
g - Sono vietate le tinteggiature a base di pitture lavabili, gli spatolati plastici o sintetici.
h - Solo nei casi di edifici del '900, ferme restando le indicazioni e le limitazioni precedenti al fine di riproporre le tecniche originali, sarà possibile utilizzare tecniche e materiali diversi.
i - Le lacune delle decorazioni pittoriche di facciate che riproducono tecniche di rivestimento o elementi architettonici (finti bugnati, mattoni in corsi, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi interni o esterni, cantonate in bozze, lesene ecc.) saranno integrate nel rispetto delle forme, delle dimensioni e delle tecniche pittoriche proprie dell'originario modulo costitutivo.
l - I progetti di restauro e ripristino di facciata dovranno prevedere la diversificazione cromatica fra gli elementi architettonico–decorativi e tecnologici.

m - In generale si sceglierà il colore da impiegarsi in facciata in base alle tracce di tinteggio storico rinvenute attraverso l'analisi dei paramenti murari. In assenza di tracce di tinteggio storico in facciata, il colore sarà deciso con riferimento a prospetti simili e alle cromie del contesto.
n - La stesura dei tinteggi deve permettere la lettura dell'unitarietà di facciata attraverso un'unica colorazione, indipendentemente dalle diverse suddivisioni in proprietà dell'immobile interessato dall'intervento.

3.15 Art. 15 – paramenti a faccia vista e lapidei

a – E' il rivestimento della parete strutturale ove si unificano la funzione statica e la funzione decorativa; tale lavorazione ha avuto diverse espressioni nel Medioevo, particolarmente nella realizzazione delle cinte murarie, nel Rinascimento ed in parte anche nei periodi successivi. Questa tecnica costruttiva è tra le più costose e impegnative, perché richiede maggiore selezione del materiale in cantiere e maggiore cura nella posa in opera.
b - Le facciate storiche finite in materiale lapideo dovranno essere conservate e valorizzate. E' vietata la sabbiatura dei paramenti murari a faccia a vista, mentre sono eccezionalmente ammesse micro-sabbiature localizzate e funzionali alla pulitura in presenza di particolare degrado; sono consentiti i trattamenti di pulitura e protezione quali i lavaggi naturali.
c - Per edifici in origine a faccia a vista, gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, dovranno essere realizzati con il metodo del cuci-scuci. Si dovrà operare con l'uso di materiali simili agli originali per dimensione, forma e colore ed adoperando nelle connessure una malta analoga per composizione a quella originale.
d – La stuccatura delle connessioni, preceduta dalla scarnitura di queste, è operazione di finitura del paramento a vista lapideo, costituendone parte integrante.
e - La stuccatura consiste nel riempimento dei giunti tra gli elementi lapidei con differenti amalgame e tecniche. Nei paramenti a vista lapidei del Centro Storico I giunti dovranno essere lavorati con le stesse modalità di quelli originali.

3.16 Art.16 – decorazioni architettoniche e pittoriche

a - Tutti gli elementi in materiale lapideo, costituenti l'ornato e la composizione architettonica della facciata, cornici lisce o modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi, soglie e davanzali, bugnati, ecc., comprese le decorazioni plastiche e pittoriche a carattere religioso o profano, sia emergenti dalla facciata, sia alloggiate in nicchie o edicole, devono essere conservati e restaurati mantenendo l'originario aspetto a vista.
b - Per tutte le parti dei fronti in origine a faccia a vista è consentito il consolidamento, l'eventuale tassellatura e sostituzione per parti; è consentita inoltre una lieve pulitura, mediante opportuni lavaggi o micro sabbiature, qualora se ne presenti documentata necessità.
c - E' vietato intonacare o tinteggiare le pietre naturali e le parti in conglomerato, costituenti decorazioni di facciata, salvo documentati casi di preesistenze.
d - In presenza di lavorazioni plastiche, realizzate in intonaco e caratterizzate da una trama facilmente leggibile come cornici, fasce marcapiano, finto bugnato, lesene, ecc. è consentita l'integrazione delle parti mancanti con gli stessi materiali e tecniche delle preesistenti o con materiali equivalenti (quali polistirene espanso nobilitato con resine cementizie e/o acriliche...) conservando le caratteristiche decorative e il profilo originario.
e - In presenza di lacune si potrà procedere alla ricomposizione che dovrà interessare l'intero modulo costitutivo della trama. L'intervento dovrà essere realizzato con malta preparata con gli stessi componenti di quella originale, servendosi per l'esecuzione di apposite sagome dal profilo identico alle modanature esistenti, ovvero con materiali equivalenti di cui al precedente punto.
f - E' vietato porre alle facciate rivestimenti lapidei o di altro materiale. I rivestimenti esistenti, non pertinenti all'impianto originale di facciata, devono essere eliminati. Nel restauro di facciata e vietato l'utilizzo di soglie, davanzali, imbotti in materiale lapideo incongruo. E' consentito l'uso di copertine in piombo a protezione di parti aggettanti delle facciate.

3.17 Art. 17 – elementi di finitura

La parte omogenea "elementi di finitura" si compone di:
a – serramenti esterni
b – serramenti interni

c – porte e portoni
d – cancelli ed accessori di facciata metallici
Questi elementi sono fondamentali per il risultato compositivo ed architettonico della facciata e debbono pertanto rispondere a regole salvaguardanti il carattere unitario estetico ed il decoro del Centro Storico.

3.18 Art.18 – serramenti esterni

a - Nel caso di intervento unitario di facciata dovrà essere presa in considerazione l'eliminazione dei serramenti di oscuramento esterni, valutandone l'appartenenza o meno alla tipologia dell'edificio in esame.
b - E' vietato installare serramenti esterni, qualora non già esistenti ed in grado comunque di compromettere la percezione unitaria di facciate il cui interesse architettonico è strettamente connesso alla presenza di elementi decorativi di rilevante valore (cornici, trabeazioni, marca davanzali...).
c - Nel caso di rifacimento dei serramenti d'oscuramento esterni, qualora risultassero non in contrasto con la tipologia del fabbricato oggetto dell'intervento, si dovrà mantenere invariata, se congrua all'edificio, la forma, la lavorazione, ed i materiali, uniformandoli, se di foggia diversa, per tutta l'unità di prospetto.
d - I serramenti esterni, nel caso di compatibilità con le caratteristiche architettoniche del fabbricato, dovranno essere realizzati in legno, del tipo persiana alla fiorentina. Il trattamento di finitura potrà essere, a seconda dell'essenza utilizzata, al naturale con un trattamento protettivo opaco, o con verniciatura a pennello con colorazione esclusivamente opaca, dedotta dalle tracce originali; in mancanza di queste, si dovrà procedere alla scelta di colori tradizionali in assonanza con la facciata e comunque già adottati in altri serramenti esterni del Centro Storico. La colorazione dovrà essere omogenea su tutta la facciata.
e - Di norma e in generale, non sono consentiti serramenti esterni in plastica, metallo o in profilati di alluminio; sono inoltre vietati i serramenti con doghe orientabili. Sono fatti salvi i casi di edifici novecenteschi, in cui tali materiali risultano presenti nel progetto originario.
f – E' vietato l'uso:
- di avvolgibili, di qualsiasi natura e materiale, salvo i casi nei quali risultino presenti nei progetti originali del '900;
- di veneziane esterne;
- di sportelloni, salvo i casi di restauro e recupero delle tipologie storiche ancora presenti;
- di serramenti esterni nelle finestre del piano terra, prospicienti la pubblica via, che si aprono verso l'esterno, qualora non esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento
- di serramenti con ferramenta montata a vista;
g - Il serramento chiuso non deve sporgere rispetto al filo di facciata.
h - Nel caso di intervento unitario di facciata gli infissi incongrui dovranno essere sostituiti con infissi tradizionali.

3.19 Art. 19 – serramenti interni

a - Gli infissi interni, o finestre, dovranno essere in generale a doppia anta, ove le dimensioni dell'apertura non siano tali da suggerire l'anta unica, fatti salvi i progetti approvati dalle competenti Autorità. Il trattamento di finitura potrà essere, a seconda dell'essenza utilizzata, al naturale con un trattamento protettivo opaco, o con verniciatura a pennello in colorazione esclusivamente opaca, dedotta dalle tracce originali, o in mancanza di queste, si dovrà procedere alla scelta di colori tradizionali, in assonanza con la facciata, diversificati nelle varie tonalità e comunque già utilizzati nel Centro Storico. La colorazione dovrà essere omogenea su tutta la facciata.
b - Il materiale da utilizzare prevalentemente è il legno, trattato come specificato al punto precedente; in alternativa al legno, sono ammessi altri materiali quali ferro o profili composti da legno-alluminio o PVC con grado di finitura e colore identico al legno e di uso corrente nel centro storico: tali soluzioni tecnologicamente avanzate, di alta qualità formale e funzionale, sono ammesse solo su espresso parere della Commissione Edilizia e del Paesaggio, qualora costituita, o del Tecnico esperto in materia paesaggistica, che valuterà l'opportunità ed il grado di coerenza con il complesso architettonico.
c - In ogni caso tutte le aperture della facciata, ad eccezione del piano terra in caso di esercizi commerciali, dovranno presentare finestre omogenee, per tipo e colorazione.
d - E' vietato l'uso di doppie finestre; in alternativa si potrà proporre l'installazione di vetro camera.

e - Sono vietati i vetri a specchio; è consentito il montaggio a piombo.
f - Le ferramenta degli infissi interni ed esterni, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma imposta, quando non più recuperabili e utilizzabili, dovranno possibilmente avere la forma e la lavorazione di quelli tradizionali.

3.20 Art. 20 – porte e portoni

a - I portoni e le porte di valore e/o coerenti con l'impianto architettonico di facciata devono essere oggetto di sola manutenzione e/o restauro conservativo. In caso di esteso degrado dell'infisso in legno, si potrà intervenire attraverso sostituzione con infisso di eguali dimensioni, forme, materiali e finiture.
b - Le porte, i portoni, dovranno essere collocati arretrati rispetto al filo di facciata.
c - Sono vietati i vetri a specchio, le suddivisioni del tipo "all'inglese"ed i vetri colorati, quest'ultimi se non giustificati da esigenze storico artistiche.
d - La colorazione degli infissi di porte e portoni può diversificarsi da quella degli infissi ai piani superiori, sempre utilizzando colori di tipo tradizionale e comunque compresi all'interno della gamma storicizzata delle tonalità marroni, grigie e verdi.
e - In presenza di interventi unitari di restauro di facciata, dovranno essere rimossi gli infissi interni realizzati in alluminio di colore oro e argento, e quant'altro incongruo per forma e materiale rispetto al complesso dell'edificio.
f - Sono vietate le chiusure a serranda, a fascioni continui di lamiera, i cancelletti retrattili, le doghe ribaltabili a libro sull'esterno della facciata, salvo i casi in cui siano presenti nei progetti originali del novecento.
g – Sono ammessi cancelli in ferro del tipo a maglia quadrata, romboidale o con forme geometriche semplici, comunque con incroci del tipo passanta per le barre continue; i cancelli sarranno conformati per restare, quando aperti, nello spessore della muratura.

3.21 Art. 21 – cancelli ed accessori di facciata metallici

a - Tutti gli elementi metallici di rifinitura della facciata costituiscono fattori essenziali dell'immagine degli edifici: grate, ringhiere, cancelli, cancellate, ferma imposte, portastendardi, aste di meridiane: è vietata la rimozione di tali elementi, se originali, e ne è consentita la sola manutenzione.
b - In caso di documentato degrado è ammessa la sostituzione o l'integrazione con elementi dello stesso materiale, forma, dimensioni e colore.
c - Il trattamento di tutti questi elementi in ferro dovrà riproporre il colore originale mediante pulitura e utilizzo di disossidanti fosfatanti e vernici opache di protezione. E' consentito l'impiego di oli protettivi trasparenti o prodotti aventi le stesse caratteristiche e funzionalità, che bloccano il processo di ossidazione.

3.22 Art. 22 – elementi tecnologici privati

Nelle operazioni di installazione di impianti tecnologici privati dovrà essere rispettato l'ordito architettonico della facciata. Gli interventi dovranno essere cosi regolamentati:

A-campanelli, citofoni, videocitofoni

a **-** l'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sguinci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei. Se ciò non fosse possibile, devono trovare opportuna collocazione in facciata, ai fianchi dell'ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici. E' ammessa l'installazione sul portone di ingresso, purché la valenza storico - artistica del serramento lo consenta.
b - Nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in un'unica pulsantiera; le apparecchiature sopracitate devono essere collocate a filo della facciata; nei casi di edifici non porticati è ammessa una protezione lievemente aggettante.
c - Le apparecchiature devono essere realizzate con materiali consoni alla tradizione della città storica: materiale lapideo locale, ottone, bronzo; sono vietati gli apparecchi in alluminio o materiali plastici. Le pulsantiere storiche dovranno possibilmente essere restaurate e riutilizzate.

B- impianti di condizionamento d'aria

a **-** di norma è vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria e qualunque altro apparecchio tecnologico in facciata o sui balconi dei prospetti prospicienti le pubbliche vie. L'installazione di apparecchi tecnologici è tollerata, solo nel caso che essi siano mimetizzati e quando l'immagine storica lo permetta, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine. In ogni caso

l'ingombro dell'apparecchiatura dovrà essere collocato all'interno e non all'esterno; in alcuni casi, eccezionalmente e su parere della Commissione Edilizia e del Paesaggio, qualora costituita, o del Tecnico esperto in materia paesaggistica, è consentita l'installazione nelle facciate di condizionatori tipo unico, purché le prese d'aria esterne siano schermate da griglie di rame.
b - Sono di norma vietate sulla facciata principale le prese d'aria per i camini o caldaie ed i fori per l'esalazione dei fumi; se non diversamente realizzabili, le stesse dovranno possedere i requisiti di cui al comma che segue.
c - Le prese d'aria imposte dalle norme di sicurezza sono consentite nel rispetto dell'ornato di facciata, purché coperte da piatti in rame o ferro bucati con fori tondi di opportuno diametro.

C- antenne e parabole televisive
a **-** le antenne e parabole televisive, in numero non superiore ad una per ogni unità condominiale, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura. E' raccomandata, quando possibile, l'installazione sulla falda interna, e non sulla falda prospiciente la pubblica via.
b - Possono essere ammesse collocazioni alternative (giardini o cortili, corpi edilizi ribassati, nicchie o chiostrine, e simili) solamente quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura.
c - Le dimensioni dell'antenna o della parabola dovranno essere le minime reperibili in commercio e la colorazione dovrà essere tale da mimetizzarsi con quella del manto di copertura. Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.
d - Nel caso di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del tetto, in ottemperanza a quanto richiesto dal primo comma del presente punto, si dovrà provvedere ad una centralizzazione delle antenne televisive esistenti.
e - E' esclusa la collocazione di antenne e parabole, anche se conformi agli indirizzi di cui sopra, qualora risultino particolarmente evidenti rispetto ai principali e più importanti monumenti del centro storico; sulla facciata principale è vietata la posa dei fili della rete televisiva.

D- corpi illuminanti e impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili
a - per l'installazione di corpi illuminanti privati sulle facciate dovrà essere studiato un progetto unitario comprensivo di fotosimulazione; gli eventuali corpi illuminanti esistenti saranno tollerati sino alla prima richiesta di qualsiasi intervento inerente alla facciata, dopodiché, qualora in contrasto con il riordino della facciata, vi sarà l'obbligo della rimozione.
b - Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate se questi siano visibili da pubblica via: simili installazioni potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai punti panoramici più significativi, o siano di una tipologia tale da potersi inserire senza creare situazioni di forte impatto visivo. Tale circostanza dovrà essere esplicitata nel parere della Commissione Edilizia e del Paesaggio, qualora costituita, o del Tecnico esperto in materia paesaggistica in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n°42 del 22.01.04 e s.m.i., se prevista.

3.23 Art. 23 – accessori ed arredi funzionali

A - cassette postali
a - Le cassette postali non possono essere collocate esternamente, sulla facciata principale, ma all'interno dell'androne di ingresso all'unita abitativa; resta salva la possibilità di collocazione in facciata qualora sia materialmente ed ampiamente dimostrato la impossibilità di sistemazione all'interno dell'androne. Nel caso di edifici unifamiliari o bifamiliari può essere prevista la buca delle lettere collocata nel portone di ingresso.
b - E' possibile progettare e proporre l'installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (videocitofoni, campanelli, cassetta delle lettere), purché realizzati in nicchia sugli sguinci del portone o sulla facciata.

B- contenitori espositivi

a - Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili: per tali contenitori è vietata l'installazione ex novo in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento. In deroga a quanto sopra, qualora per determinate attività commerciali si dimostri la effettiva necessità di dovere realizzare materiale informativo e non pubblicitario, i contenitori espositivi potranno essere autorizzati purché realizzati con tecniche e materiali idonei al decoro cittadino, su specifico progetto approvato dalla Commissione Edilizia e del Paesaggio, qualora costituita, o dal Tecnico esperto in materia paesaggistica.

b - Tutti quei contenitori e vetrinette che non rientrano nella composizione unitaria delle vetrine di uno specifico periodo, essendo in contrasto con l'ornato del fronte e/o la tradizione locale, salvo specifico progetto unitario.

c - L'Amministrazione comunale, su sollecitazione di più Enti o Società e previa presentazione di un progetto unitario, potrà autorizzare l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del centro storico.

C- contenitori distributivi

a - Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat, ecc.; per tali contenitori è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata; potranno viceversa essere installati, previa autorizzazione e se compresi in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.

b - Nel caso di esercizi commerciali non sarà consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, se non occasionalmente in occasioni di particolari eventi o manifestazioni da realizzarsi all'interno del centro storico.

3.24 Art. 24 – accessori ed arredi per la comunicazione

a - Tale parte omogenea comprende tre tipologie:

A – la segnaletica stradale;
B – la cartellonistica di informazione ed orientamento;
C – la pubblicità a più livelli;

b - Fermo restando il rispetto delle regole specifiche riportate al Capo VI " Segnaletica ed affissioni", tutti gli interventi riguardanti le suddette categorie di comunicazione pubblica e privata da effettuare negli edifici e spazi del Centro Storico così come definito all'art.1 dovranno uniformarsi alle seguenti procedure:

1. Nel caso di intervento complessivo di facciata il progetto deve contemplare in modo specifico il riordino di tutti gli elementi per la comunicazione.
2. Nel caso di intervento parziale di facciata in cui si contempli la sola sistemazione degli elementi per la comunicazione, dovrà essere prioritariamente salvaguardata e resa fruibile la lettura delle caratteristiche architettonico – decorative dell'edificio.
3. Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, vie, e comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, qualsiasi intervento dovrà essere progettato rispettando la coordinazione degli elementi di arredo di tutte le tre tipologie suddette.
4. Nelle operazioni di riordino, gli elementi di comunicazione presenti in facciata dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere immediatamente riconoscibili
b) essere collocati rispettando l'ambiente
c) rispettare le norme internazionali
d) avere segni e figure nette
e) richiedere scarsa manutenzione

3.25 Art. 25 – vetrine

a - Le vetrine corrispondenti a quelle di attività commerciali storiche dovranno essere mantenute e restaurate. Il collocamento di telai e strutture di vetrine non deve in alcun modo impedire la lettura della composizione architettonica della facciata interessata.

b - La geometria delle bucature, se riconducibile alla partitura originaria dell'edificio, non può subire alcuna variazione. Il telaio dovrà rispettare le linee, gli allineamenti, gli ingombri esistenti.

c - In caso di apertura ad arco il telaio potrà essere a vetro unico se i traversi orizzontali, corrispondenti all'imposta dell'arco, non garantiscono un'altezza minima di 2,10 m netta.
d - Non sono ammesse vetrine che presentino aggetti verso l'esterno del filo di facciata.
e - Ovunque sia possibile, è consigliato di arretrare l'ingresso del negozio almeno della dimensione delle ante per consentire l'apertura verso l'esterno quale uscita di sicurezza. E vietata l'apertura delle porte di ingresso con occupazione di spazi pubblici, fatto salvo quanto in precedenza autorizzato, anche se, in occasione di interventi di ristrutturazione, si dovrà espressamente prevedere l'adeguamento delle stesse al presente regolamento.
f - I cancelli, serrande ed elementi di chiusura in ferro, dovranno essere congrui con i caratteri storici dell'edificio.
g - e chiusure atte ad assicurare la sicurezza nel periodo di chiusura dell'attività commerciale potranno essere poste all'esterno anche con un sistema a pacchetto purché l'ingombro non risulti ostativo al passaggio pedonale, veicolare e per i diversamente abili.
h - Per la realizzazione delle vetrine o parti di esse sono giudicati non compatibili i seguenti materiali: (no sempre meglio indicare quelli non consentiti, perché in questi casi vige la norma che tutto quello che non è espressamente vietato è consentito)

1 – i materiali comunque riflettenti
2 – i laminati metallici non verniciati
3 – l'alluminio anodizzato
4 – l'acciaio lucido e quello satinato
5 – i policarbonati traslucidi ed opachi
6 - i prolilati plastici
7 – il legno chiaro non coperto da vernice
8 – il vetro a specchio

i - Per la realizzazione di soglie, gradini, pavimentazioni di ingressi e vani di arretramento dovranno essere utilizzati materiali congrui con i caratteri storici dell'edificio.
l - Gli elementi lapidei di pregio in situ andranno conservati; sono ammessi come materiali "storici" le pietre locali (tufo, peperino, nenfro e basalto).

3.26 Art. 26 – coperture di suolo pubblico ed arredi relativi

a - Ove consentito dalle esigenze di spazio e della viabilità nel rispetto di congrue misure di sicurezza, l'Amministrazione potrà concedere nelle vie e nelle piazze l'installazione di pedane, tende, ed ombrelloni; la tipologia preferibile è la tenda a braccio, per la quale tutti i montanti verticali dovranno in ogni caso essere ben vincolati a terra, senza manomettere la pavimentazione originale ma garantendo comunque le opportune condizioni di sicurezza.
b - Il posizionamento delle coperture non deve provocare interferenza con gli elementi di carattere artistico e decorativo che connotano la facciata dell'edificio né occultare la segnaletica stradale e le indicazioni di orientamento; le installazioni sono ammesse solamente al piano terra e a servizio esclusivo dei locali commerciali prospicienti le piazze e le vie o nelle aree pedonali, purché rispettino le esigenze di viabilità e sicurezza.
c - Per il posizionamento, le dimensioni e le tipologie delle coperture valgono le seguenti prescrizioni:
1 - la larghezza dovrà essere proporzionata a quella della vetrina interessata
2 - lo sbraccio della copertura non può in nessun caso sporgere dal filo del fabbricato oltre i 150 cm. Eventuali deroghe, previa presentazione di apposita istanza, potranno essere autorizzate per le piazze qualora lo stato dei luoghi lo consentano, e previa approvazione della stessa da parte della locale Commissione edilizia e del Paesaggio, qualora costituita, sentiti gli enti posti a tutela dei vincoli presenti sul territorio;
3 - la copertura dovrà presentare il suo punto inferiore ad una altezza minima di 210 cm. da terra.
4 - sono vietati i teli ed i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca; la cattiva manutenzione delle tende può comportare la revoca della relativa autorizzazione.
5 - il colore della copertura , comunque a tinta unita, dovrà rispettare l'impianto cromatico complessivo della facciata ed essere uniforme per l'intero edificio. Non sono ammesse scritte o marchi sul telo, è consentito solamente riportare l'insegna del negozio sull'eventuale mantovana.
6 - le coperture collocate in edifici che presentano più negozi dovranno essere uniformate tra loro per profilo, altezza da terra, sporgenza, materiale e colore.

7 - nel caso di singola installazione di copertura per un solo negozio in un edificio che nel prospetto unitario ne comprenda altri, la domanda per l'installazione dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte di tutti i proprietari o esercenti dei negozi del piano terra, di accettazione e di impegno, nel caso in cui intendessero installare un impianto analogo, a posizionarlo con le stesse forme, dimensioni e colore.
d - Gli arredi per l'uso commerciale posizionati all'esterno dei locali (sedie, tavolini, lumi, ed accessori vari) dovranno essere adeguati per forma, materiale, colore, al carattere storico del luogo ed ottenere anch'essi l'autorizzazione del competente Ufficio Comunale.

4 CAPO IV / FONTANE E MONUMENTI, PAVIMENTAZIONI, ARREDI, SUPERFICI A VERDE

4.1 Art. 1 – fontane e monumenti

a - Le fontane e i monumenti vanno mantenuti in efficienza, nonché tutelati come simboli della dignità del Centro Storico e come parti particolarmente pregiate del contesto urbano.

b - La sostituzione di ogni singolo elemento degradato, sia esso in pietra o in ghisa, è consentita purché eseguita con i materiali e le tecniche di lavorazione della tradizione artigiana locale.

4.2 Art. 2 – pavimentazioni

Non è consentita l'alterazione delle pavimentazioni del tipo tradizionale in pietra, quali peperino, basaltina, e sampietrini di basalto.

4.3 Art. 3 – arredi

Ogni tipologia di arredo del Centro Storico, dai sistemi di illuminazione, alle bacheche per le informazioni, ai contenitori di rifiuti ed a quant'altro dovrà essere scelto in forma, ubicazione, materiale e colore per uniformarsi alla dignità ed al carattere del luogo nonché per rispettare le norme di sicurezza vigenti.

4.4 Art. 4 – superfici a verde

a - Per la corretta valorizzazione del Centro Storico, è opportuno esaminare la possibilità di migliorare ed inserire nuove aiole ed aree a verde in piazze e slarghi, purchè opportunamente curate nell'installazione e nella corretta e periodica conservazione.

b - Il verde pubblico va inserito comunque sulla base delle specie vegetali tradizionali e delle esigenze paesaggistiche, privilegiando il reintegro di aree a verde documentate storicamente e fotograficamente.

c - E' vietato l'impianto di alberi ad alto fusto in prossimità di manufatti architettonici di valore storico ambientale come mura cittadine, palazzi, chiese, ecc. onde non impedirne la completa visuale; debbono cioè essere lasciate libere le immediate adiacenze dei monumenti e le vedute urbane di maggior pregio.

d - La reintegrazione di piante mancanti, nel contesto di una vecchia piantumazione, deve avvenire rispettando il posizionamento, il tipo di essenza e l'età della pianta.

e - E' consentita nelle strade sufficientemente larghe la collocazione di piante in vaso, purché i vasi non siano in cemento e non creino impatti geometrici e cromatici non consoni con l'ambiente.

5 CAPO V / RETI ED IMPIANTI PUBBLICI

5.1 Art. 1 - tipologia di reti ed impianti pubblici -

a - Gli elementi in facciata degli edifici e negli spazi del Centro Storico relativi a reti ed impianti pubblici sono:

1 cavi elettrici e telefonici
2 tubazioni del gas

3 tubazioni dell'acquedotto
4 impianti di fognatura
5 impianti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
6 impianti per la pubblica illuminazione

b - Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla formazione di una mappa informatizzata di tutte le reti e gli impianti pubblici, tempestivamente aggiornata, al fine di programmare gli interventi manutentivi limitando al più possibile la manomissione di spazi e pavimentazioni.

c - Le società fornitrici di servizi relativi agli impianti di cui al comma 1° potranno realizzare nuovi impianti o modificare quelli esistenti soltanto a seguito di un preventivo progetto puntuale e completo degli interventi, necessario per consentire una valutazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, da presentare all'Ufficio Comunale competente che indicherà, se del caso, possibili interventi alternativi.

5.2 Art. 2 - riordino di cavi elettrici e telefonici -

a - Nel caso di restauro complessivo di facciate è obbligatorio, a meno di controindicazioni tecniche, riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica che risultassero riuniti in modo disorganico nel prospetto principale, e ciò al fine di rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico nonché di occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi; a tal fine si curerà, ove possibile, la realizzazione di apposite scanalature interne alle murature o di condotti atti allo scopo.

b - In alternativa a tale tipologia di sistemazione, verranno realizzate calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie (che non necessariamente corrispondono ai confini della proprietà); tali calate dei cavi dovranno essere nascoste dai pluviali di gronda.

c - I percorsi orizzontali dei cavi dovranno essere posti sotto il manto di copertura, immediatamente al di sopra del canale di gronda, o al di sopra delle fasce di marcapiano o delle fasce marca davanzale, il più possibile arretrati per essere occultati alla vista: in questo caso i cavi dovranno essere dipinti nello stesso colore della fascia.

d - Si raccomanda comunque il rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni ornamentali.

5.3 Art. 3 – tubazioni del gas

a - Le tubazioni del gas non dovranno possibilmente essere installate a vista sulle facciate prospicienti direttamente le pubbliche vie, fatte salve le norme di settore specifiche: dovranno pertanto, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, essere alloggiate nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via.

b - In casi eccezionali, a seguito di dimostrata l'impossibilita di operare secondo quanto sopra, le tubazioni potranno essere collocate sulla facciata, curando di allinearle ordinatamente in corrispondenza di una delle estremità della facciata; dovranno poi essere convenientemente dipinte dello stesso colore della stessa e nascoste dai canali di gronda.

c - Sulla facciata prospiciente la pubblica via è tollerata solo la tubazione principale, da installare in apposita scanalatura, che non dovrà superare l'altezza di 50 cm. dalla quota del piano stradale.

d - L'installazione in facciata del contatore del gas deve trovare alloggiamento in apposita nicchia, opportunamente occultata da una chiusura a filo di facciata, e nel rispetto delle seguenti regole:

1- gli sportelli dovranno essere in ghisa, rame od in ferro con colori naturali o colore della facciata;

2- su facciate in pietra o in mattone faccia a vista saranno consentiti sportelli con telai in ferro e cornici possibilmente a scomparsa e rivestimento con gli stessi materiali (recuperati) della facciata.

5.4 Art. 4 – tubazioni dell'acquedotto

a - Le condutture dell'acqua non dovranno possibilmente essere installate sulle facciate prospicienti direttamente le pubbliche vie, fatte salve le norme di settore specifiche .

b - Il contatore deve essere alloggiato in un apposito luogo, in conformità al regolamento comunale in materia.

5.5 Art. 5 – impianti di fognatura

Gli elementi in superficie (chiusini, tombini) degli impianti di fognatura dovranno essere realizzati in ghisa o in pietra locale.

5.6 Art. 6 – impianti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Qualora non venga attivato il servizio di raccolta differenziata ci si dovrà attenere alle disposizioni seguenti:

a - Il Comune provvede, attraverso un piano esecutivo dettagliato, a individuare la localizzazione delle apparecchiature mobili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, avendo cura di promuovere forme di raccolta differenziata.

b - Ove possibile, si farà ricorso ad impianti fissi di minimo impatto visuale, sul tipo delle cosiddette ”isole ecologiche”, con cassonetti interrati dotati impianto elevatore o simili.

c - Allo scopo di tutelare il decoro del Centro Storico, gli eventuali cassonetti da installare comunque dovranno rispondere alle seguenti regole:

1 – tipologia, materiale e colore dovranno essere consoni al contesto del Centro Storico.

2 – l’installazione potrà essere fatta soltanto in seguito ad apposito progetto approvato dagli Uffici Comunali competenti, che ne definisca il numero, calibrato per le esigenze degli abitanti delle diverse zone, e la posizione, scelta per evitare impatti critici per l’immagine del Centro Storico.

3 – davanti a monumenti ed ad edifici vincolati dalla L 1089/39, nonché a distanza minore o uguale a 10 m dalle estremità degli stessi, è vietato posizionare cassonetti.

d - Ove possibile, si farà ricorso ad impianti fissi di minimo impatto visuale, sul tipo delle cosiddette ”isole ecologiche”, con cassonetti interrati, dotati di impianto elevatore o simili.

5.7 Art. 7 – impianti per la pubblica illuminazione

l.’ illuminazione pubblica ordinaria dovrà uniformarsi alle apparecchiature in ghisa e ferro, esistenti o documentate fotograficamente, sia per la sostituzione di armature e sostegni he per metterne in opera di nuove.

5.8 Art. 8 – obblighi dei titolari di fornitura di utenza

E’ fatto obbligo a tutti i titolari di fornitura di utenze di redigere un piano particolareggiato di intervento per tutto il Centro Storico; tale piano dovrà precisare le modalità di lavorazione che saranno di volta in volta adottate, pena la revoca della concessione.

6 CAPO VI / SEGNALETICA ED AFFISSIONI

6.1 Art. 1 – Disposizioni generali

a - Le limitazioni per la segnaletica e le affissioni esposte negli articoli che seguono rispondono a quanto prescritto dalle norme exL.1089/39, Dlgs 285/92, DPR 495/92 e Dlgs 42/04: in particolare l’art. 23 del Dlgs 285/92 e l’art. 135 del DL 42/04 vietano l’installazione di affissioni e impianti pubblicitari davanti a monumenti e ad edifici d’interesse storico ed artistico qualora ne venga pregiudicata la visuale. Tali limitazioni dovranno dunque essere rispettate nell’intera zona del Centro Storico compresa dalle Mura Castellane, nello spazio cittadino adiacente il paramento esterno della Mura Castellane per una larghezza di 10 m dalla base delle mura, al Colle di San Pietro comprendente la propaggine della Basilica di S Maria Maggiore, al complesso edilizio di S.Maria del Riposo, all’Edificio Scolastico ed al Cimitero Comunale.

b - Per tali zone è vietata l’installazione di qualsivoglia affissione e impianto pubblicitario, con la sola esclusione di:

- segnaletica stradale
- informazioni turistico-culturali
- affissioni pubbliche
- insegne di esercizio e segnali commerciali “vendesi” – “affittasi”
- targhe
- mezzi pubblicitari all’interno delle vetrine
- stendardi e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi con il patrocinio del Comune,
- impianti pubblicitari di servizio a seguito di specifici progetti di arredo urbano regolarmente approvati dal Comune
- impianti pubblicitari temporanei nelle aree di cantiere

c -le preinsegne, fermo restando il divieto di installazione nelle zone di cui al precedente comma 1, potranno essere installate sulle strade adiacenti tali zone nel rispetto di quanto specificato al successivo art. 8.

d - Tutte le installazioni di cui sopra potranno essere effettuate soltanto a seguito delle necessarie autorizzazioni ottenute a seguito di specifiche richieste ai competenti Uffici comunali

e - Quanto non in regola con le presenti disposizioni dovrà essere rimosso a cura e spese del trasgressore entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento; in difetto, il Comune potrà procedere d'ufficio, addebitando al trasgressore medesimo le relative spese.

6.2 Art. 2 - segnaletica stradale

La segnaletica stradale all'interno delle zone di cui al comma "a " dell'art. 1 dovrà:
-essere contenuta al minimo, sia in numero di segnali che nelle dimensioni, pur nel rispetto della normativa stradale,
- installata su paline, distaccate dalle superfici di facciata degli edifici,
- non essere installata davanti a monumenti ed edifici tutelati dalla ex L.1089/39 e dal Dlgs 42/04

6.3 Art. 3 - informazioni turistico-culturali

Le targhe di informazioni turistico-culturali da installare in corrispondenza di monumenti ed edifici storici devono essere uniformi in tutto il Centro Storico e rispondenti ad uno specifico progetto dell'Amministrazione Comunale; nelle zone di accesso al Centro Storico, sempre su progetto del Comune, potranno essere installate le targhe planimetriche con indicazioni utili alla visita turistica.

6.4 Art. 4 - affissioni pubbliche

Le affissioni pubbliche, costituite da manifesti, ordinanze, avvisi alla cittadinanza, necrologi, dovranno essere regolate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) che indicherà le dimensioni e le ubicazioni degli spazi del Centro Storico destinati a tale scopo.
Nelle more della definizione ed approvazione del P.G.I.P. gli spazi destinati alle pubbliche affissioni saranno quelli attuali e cioè:
- slargo di via Roma su Porta di Poggio (mq)
- largo Nino Bixio (mq)
- piazza S. Silvestro (mq)

6.5 Art. 5 - insegne di esercizio

a - L'installazione di un'insegna di esercizio è soggetta all'esame ed approvazione del relativo progetto con autorizzazione da parte dell'Ufficio Comunale competente; è vietata la collocazione di insegne di dimensioni, materiale e colori non consoni al contesto del Centro Storico. La fascia di sviluppo del linguaggio pubblicitario relativo alle insegne sarà compresa tra 200 e 240 cm (sviluppo max in altezza cm 40); in nessun caso le insegne potranno interferire, sovrapporsi o aggiungersi ad altri segni urbani o impianti pubblicitari già presenti a meno che non venga proposto ed approvato uno studio di riordino.
b - Negli interventi di manutenzione e restauro dei fronti degli edifici, sarà obbligo del progettista, qualora siano previste attività commerciali che necessitano di insegne pubblicitarie, prevederne la collocazione in sede progettuale. Si dovrà perseguire l'obiettivo di uniformare materiali e tipologie per le insegne poste sul fronte dello stesso edificio.
c - La collocazione delle insegne e l'inserimento delle stesse entro la luce netta delle vetrine o degli ingressi dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

1- l'insegna non dovrà sporgere dal filo della muratura;

2- è vietata la collocazione di insegne nelle bucature di finestre poste al piano terreno, o ai piani superiori, e nei sopralluce dei portoni, sui quali è possibile la sola apposizione interna di vetrofanie;

3- è vietato collocare insegne o altre forme pubblicitarie nelle arcate dei portici;

4- solo nei casi di bucature con architrave piana, é consentita la collocazione di insegne immediatamente al di sopra dell'architrave; queste non potranno debordare oltre la larghezza dell'apertura e delle eventuali cornici; l'altezza non dovrà superare cm.40

d - Sono ammesse, ferma restando la congruità con i caratteri ambientali del Centro Storico e con le caratteristiche architettoniche del fronte, le seguenti tipologie:

1- insegna formata da simboli e/o caratteri privi di supporto o montati su supporto autoportante distanziato dal muro, solo su aperture con architrave piano;

2- insegna a pannello, con tipologia a muro, sulla quale sono ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc. solo su aperture con architrave piano;

3- insegna ad affresco o dipinta direttamente sul fronte dell'edificio senza pannello di supporto, solo su aperture con architrave piano;

e - Sono vietate le insegne adesive sulle facciate e relativi infissi.

f - L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzano marche di prodotti in vendita e che nulla hanno a che fare con il nome della ditta titolare.
g - Le insegne comprese entro le bucature di prospetto potranno contenere una fonte luminosa, che sarà discreta e possibilmente di tipo riflesso o indiretto; sono vietate le fonti luminose intermittenti, scorrevoli o simili. Per le insegne esterne alle bucature è vietata qualsiasi fonte luminosa. E' fatta salva la facoltà di installare insegne luminose provvisorie in occasione delle festività istituzionali.
h -I colori delle insegne devono essere compatibili con l'assetto cromatico della facciata. Per la realizzazione delle insegne sono giudicati incompatibili i seguenti materiali:
- materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato,
- legno chiaro non verniciato,
- acciaio lucido e satinato, vetro a specchio,
- policarbonati e materiali plastici

6.6 Art. 6 - targhe

a - Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere dovranno essere in materiale consono al carattere di facciata dell'edificio; sono da escludere targhe in plastica e metalli anodizzati; le dimensioni non dovranno superare i 30cm x 40 cm cm; dovranno essere collocate su un lato accanto allo stipite che definisce il vano della porta di ingresso.
b - Le stesse disposizioni valgono per le tavolette dei numeri civici; è vietato collocare i numeri civici sugli stipiti o sui portoni.
c - Per i segnali commerciali "vendesi" e "affittasi", è consentita l'affissione di soli cartelli formato A4 accanto agli stipiti e non sugli stipiti o sulle porte.

6.7 Art. 7 - impianti pubblicitari temporanei nelle aree di cantiere

Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, ed a condizione che vengano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, è possibile collocare cartelli pubblicitari alle seguenti condizioni:
a- l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario
b- la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato
c- è vietata l'installazione di cartelli luminosi a luce propria e di cartelli a messaggio variabile

6.8 Art. 8 – preinsegne

Potranno essere autorizzate le installazioni di preinsegne lungo le strade adiacenti le zone di cui all'art.1, purché nel rispetto delle seguenti regole:
1 – essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, dovranno riferirsi a sole attività non identificabili dalla sede stradale.
2 – dovranno avere tipologia unica, forma rettangolare di dimensioni 1,00mx0,20m, scritta in carattere in nero su fondo bianco.
3 – dovranno essere raggruppate per tipologia di attività, apposte su unica palina con n° massimo di sei preinsegne per ogni palina;
4 – l'aggiornamento delle preinsegne esistenti con i dettami del presente Regolamento dovrà essere effettuato in occasione degli interventi di manutenzione delle stesse.

7

8 CAPO VI / LIMITI PER LE EMISSIONI ACUSTICHE

8.1 Art. 1 - rispetto dei limiti

a - Tenuto conto della destinazione residenziale e del carattere ambientale del Centro Storico, il rispetto dei limiti per le emissioni acustiche definite dal vigente "Piano comunale di zonizzazione acustica" dovrà essere particolarmente curato e controllato.
b – I gestori di esercizi di intrattenimento turistico-commerciali con attività rumorose devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 29 della LR 18/2001.
c - Il controllo dei limiti dovrà rispettare le modalità indicate dal D.M. 16/3/1998 e ss.mm.ii..

8.2 Art. 2 – autorizzazioni per manifestazioni

Per il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ufficio comunale competente riguardanti manifestazioni con attività rumorose temporanee, dovrà farsi riferimento a quanto riportato al Titolo IV, art.17 della LR 18/2001.